

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 396 DEL 06/03/2024

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO \_\_\_\_\_ //

DIRETTORE SANITARIO \_\_\_\_\_ //

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI \_\_\_\_\_ //

OGGETTO: CONFERMA E PROROGA DELL'INCARICO DEL DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 7 "PEDEMONTANA".

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

## IL DIRETTORE GENERALE

nell'esercizio delle funzioni e delle prerogative conferite con il decreto del Presidente della giunta regionale del Veneto n. 13 del 26 febbraio 2024 con il quale è stata disposta la proroga dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" a decorrere dall'1 marzo 2024 e per la durata di due anni e pertanto fino al 28 febbraio 2026;

### Richiamati:

- l'articolo 3, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e l'articolo 13, comma 6, della legge regionale del Veneto n. 56 del 14 settembre 1994 (con le modificazioni successivamente intervenute), che riservano al Direttore generale la nomina del Direttore sanitario dell'Azienda;
- l'elenco regionale degli idonei al conferimento dell'incarico di Direttore sanitario di cui alle deliberazioni della giunta regionale del Veneto n. 571/2019 e n. 1114/2020 e ai successivi decreti del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 114/2019 e n. 16/2021;
- la deliberazione n. 437 del 12 marzo 2021 con la quale si è provveduto alla nomina del dr. Antonio DI CAPRIO a Direttore sanitario dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" con decorrenza dal 15 marzo 2021 per tre anni con possibilità di proroga per ulteriori due anni.

### Visti in particolare:

- l'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992:  
*"Il direttore sanitario è un medico che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza";*
- il comma 11 del richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 disciplinante le cause di incompatibilità dell'incarico del Direttore sanitario;
- l'articolo 3-bis, commi 8 e 11 del medesimo decreto legislativo che, tra l'altro, dispongono che il rapporto di lavoro del Direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di prestazione d'opera intellettuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle disposizioni normative contenute nel libro V, titolo III del codice civile;
- l'articolo 14 della legge regionale del Veneto n. 56 del 1994 relativo al Direttore sanitario;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, che fissa i contenuti del contratto di prestazione d'opera intellettuale, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti;
- la D.G.R.V. n. 211 del 24 febbraio 2021 concernente lo schema contrattuale disciplinante la prestazione d'opera del Direttore sanitario delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale;
- il decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 (con le modificazioni sopravvenute), ad oggetto: *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190";*

### Acquisita:

- la dichiarazione resa il 12 febbraio 2024 ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il dr. Antonio DI CAPRIO conferma non sussistere alcuna delle situazioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 e

dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 39/2013, l'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità in esso previste.

Ritenuto di prorogare il rapporto disciplinato dal contratto d'opera in scadenza del Direttore sanitario per un ulteriore biennio, alla luce dei risultati relativi agli obiettivi raggiunti alla scadenza del primo triennio dell'incarico.

Dato atto che:

- il dr. Antonio DI CAPRIO è dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda in qualità di dirigente medico nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero e che a norma dell'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni successivamente intervenute, la conferma nell'incarico di direttore sanitario determina la conseguente prosecuzione dell'aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza; le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181;
- ai sensi dell'articolo 25, commi 8 e 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024, con riferimento all'incarico dirigenziale in precedenza conferito al dirigente collocato in aspettativa a seguito della nomina a Direttore sanitario, al rientro dall'aspettativa il dirigente completa il proprio periodo di incarico, conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti;

Dato altresì atto che l'onere conseguente alla proroga dell'incarico del Direttore sanitario sarà registrato nelle apposite voci di bilancio riguardanti le indennità, i rimborsi spese e gli oneri sociali per gli organi direttivi.

Per le su esposte ragioni, il Direttore generale

#### DELIBERA

1. di dare atto della dichiarazione resa in data 12 febbraio 2024, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il dr. Antonio DI CAPRIO attesta l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 39/2013, l'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità in esso previste;
2. di prorogare per il periodo di due anni, come previsto dalla deliberazione di conferimento dell'incarico n. 437 del 12 marzo 2021, il termine del contratto d'opera del dr. Antonio DI CAPRIO in qualità di Direttore sanitario dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" con effetto dal giorno 15 marzo 2024 e fino al 14 marzo 2026 (compreso);
3. di stabilire che il rapporto resta disciplinato dalle condizioni del contratto d'opera già stipulato in conformità allo schema previsto dalla D.G.R.V. n. 211 del 24 febbraio 2021, fatta salva la rivalutazione delle condizioni per l'eventuale normativa sopravvenuta nel corso dell'efficacia della proroga del rapporto;
4. di confermare il collocamento in aspettativa del dr. Antonio DI CAPRIO in qualità di dirigente medico nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero a norma dell'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni successivamente

intervenute nonché dell'articolo 25, commi 8 e 9, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" per gli adempimenti conseguenti;
6. di dare atto che l'onere conseguente alla proroga dell'incarico del Direttore sanitario sarà registrato nelle apposite voci di bilancio riguardanti le indennità, i rimborsi spese e gli oneri sociali per gli organi direttivi;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.